



Comune di
CASTELLAMONTE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **64** del **30 settembre 2009**)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Destinatari del servizio

Art. 3 - Adesione al servizio

Art. 4 - Organizzazione del servizio

Art. 5 - Servizio di accompagnamento e sicurezza

Art. 6 - Organizzazione del servizio in caso di sciopero, assemblee e variazioni

Art. 7 - Conducenti

Art. 8 - Comportamento degli utenti

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 - Contribuzione dell'utenza – Tariffe

Art. 11 - Agevolazioni tariffarie

Art. 12 - Scadenze di pagamento

Art. 13 - Mancato pagamento

Art. 14 - Rinunce al servizio

Art. 15 - Rapporto tra Comune e Istituzioni scolastiche

Art. 16 - Pubblicità del presente regolamento

Art. 17 - Dati personali

Art. 18 - Reclami

Art. 19 - Foro competente

Art. 20 - Provvedimenti abrogati

Art. 21 - Entrata in vigore e norme finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che risiedono e frequentano le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate nel territorio comunale.

E' istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Castellamonte anche mediante affidamento a ditte esterne, tenendo conto dei seguenti principi:

- conformità alla normativa vigente in materia;
- programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione dei plessi scolastici, ai quartieri urbani e alle Frazioni;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
- economicità, efficacia e efficienza;
- valutazione delle singole posizioni soggettive.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Possono usufruire del servizio trasporto scolastico gli alunni residenti ed iscritti alle scuole citate nel precedente articolo 1 ad esclusione degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria residenti nelle Frazioni di Sant'Anna Boschi e Filia per i quali si stipula annualmente apposita convenzione per la gestione in forma associata della scuola di Valle (Valle Sacra).

Il servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni non può essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa.

Sono esclusi dal servizio stesso coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, in linea d'aria, inferiore a 1 (uno) km.. Sono inoltre esclusi coloro che non accettano il presente regolamento e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.

L'Amministrazione in accordo con i tecnici comunali lungo il tragitto può stabilire uno o più punti di fermata collettivi, prevedendo comunque di norma una distanza minima non inferiore a 500 metri tra tali punti di fermata.

Sono ammessi al servizio di trasporto prioritariamente gli alunni appartenenti a nuclei familiari nei quali circostanze o fattori oggettivi impediscono il trasporto con mezzi propri; tali condizioni di impossibilità si possono individuare in:

- orari di lavoro di entrambi i genitori, parenti ed affini conviventi incompatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;
- indisponibilità di automezzi utili al trasporto;
- presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
- presenza di più figli da accompagnare a scuole diverse in centri diversi in orari giudicati dall'ufficio pubblica istruzione del Comune come incompatibili.

Il servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune, che non necessitano di un particolare accompagnamento.

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi l'ufficio pubblica istruzione del Comune può ammettere con riserva altri alunni residenti che distano meno di un (uno) Km. dalla scuola di appartenenza purchè:

- vi sia disponibilità di posti sui pulmini che percorrono le zone interessate;
- venga rispettato il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza;
- siano rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto.

Art. 3 – Adesione al servizio

L'adesione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta redatta su un apposito modulo fornito dall'ufficio pubblica istruzione, siglata da un esercente la patria potestà o da chi eventualmente ha il minore in affidamento familiare, presentata annualmente anche da coloro che già usufruiscono del servizio e consegnata entro i termini stabiliti ai competenti uffici comunali al fine di consentirne una razionale organizzazione.

Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero di mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza o istituzione di nuove fermate.

Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamento di scuola potranno essere accettate se compatibili con il Piano Annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri dettati dal presente regolamento.

In caso di adesioni eccedenti il numero dei posti disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria dei non ammissibili tenendo conto delle priorità indicate nell'articolo 2 del presente regolamento.

Non saranno ammessi alla fruizione del servizio alunni i cui genitori/tutori non siano in regola con il pagamento del servizio riferito a periodi pregressi.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio all'orario stabilito.

Nella domanda i genitori/tutori, oltre che a specificare le generalità, la scuola frequentata, il periodo richiesto (andata e ritorno oppure solo un percorso), dichiareranno i nominativi delle persone maggiorenni e capaci, autorizzate a prendere in custodia gli alunni alla fermata dello scuolabus.

Il genitore/tutore qualora non ritenga indispensabile la propria presenza o la presenza di un adulto preposto al ricevimento dell'alunno alla fermata, dovrà dare atto, al momento dell'iscrizione, che il/la figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. Tale possibilità è esclusa per i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia.

Poiché per la scuola secondaria di 1° grado non è previsto il servizio di pre/post scuola, nel caso gli alunni dovessero per effetto del trasporto arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione e i suoi funzionari da ogni responsabilità per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

All'atto della presentazione della domanda i genitori devono sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna, le domande di ammissione non recanti tale sottoscrizione non saranno accettate.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio pubblica istruzione del Comune che provvederà all'aggiornamento dell'archivio.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che pervengano almeno 5 adesioni per ciascun plesso scolastico normalmente servito. Qualora il numero minimo di cui sopra non venga raggiunto l'Amministrazione comunale potrà decidere di mantenere o sospendere il servizio. Potranno essere accolte domande di sola andata o solo ritorno a condizione che il percorso sia fruito da un sufficiente numero di utenti che utilizzano il trasporto completo (andata e ritorno).

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto è svolto mediante assegnazione a terzi e/o in forma diretta, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità.

I percorsi, i punti di raccolta delle fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, nel Piano Annuale del servizio, approvato dal responsabile dell'ufficio pubblica istruzione in accordo con l'Assessore competente.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche tenendo conto delle richieste pervenute dagli aventi diritto, degli orari effettuati dalle diverse scuole, del calendario scolastico e dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio razionalizzando i costi.

Il Piano Annuale è articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche, nel Piano non potranno quindi essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.

Nel Piano Annuale saranno previste fermate il più vicino possibile alle abitazioni degli alunni, valutando comunque sempre la razionalizzazione del costo. Sono vietate fermate intermedie e di favore.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi sia all'inizio che durante l'anno scolastico secondo le necessità. Si cercherà comunque sempre di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare gli orari scolastici.

Gli alunni potranno essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza su richiesta scritta dei genitori preventivamente presentata all'ufficio pubblica istruzione. Tale variazione verrà eseguita solo se non comporterà disagio o modifica del percorso.

Con riferimento alla normativa vigente, per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia è previsto l'obbligo di un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e dell'assistenza dei bambini stessi durante la permanenza sullo scuolabus; tale obbligo non sussiste invece per il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Art. 5 – Servizio di accompagnamento e sicurezza

Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio). Inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e discesa dei bambini. L'Amministrazione comunale e i funzionari della stessa non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 6 – Organizzazione del servizio in caso di sciopero, assemblee e variazioni

Il servizio trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).

Nell'ipotesi di sciopero da parte dei docenti o in caso di assemblee nell'ambito della scuola il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari normali di inizio e fine lezioni.

In caso di sciopero del personale addetto alla guida dello scuolabus il trasporto non sarà effettuato e la ditta che eroga il servizio dovrà darne tempestiva comunicazione all'istituto scolastico e alle famiglie.

Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto agli orari di inizio e termine delle lezioni, fatto salvo per i casi in cui l'entrata o l'uscita in orario diverso riguardino tutti gli alunni del plesso scolastico, previa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.

Non è inoltre previsto lo svolgimento del servizio per attività scolastiche integrative.

Art. 7 – Conducenti

I conducenti degli scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Il personale deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti. E' vietato al conducente apportare variazioni ai percorsi o itinerari se non preventivamente autorizzate dall'ufficio pubblica istruzione.

In caso di mancata presa in custodia dell'alunno da parte del genitore/tutore l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente e a contattare i genitori/tutori. Qualora non riuscisse a mettersi in contatto con i familiari il conducente dovrà accompagnare il bambino presso il Comando dei Vigili Urbani o presso la locale Stazione dei Carabinieri. Se ciò si verifica più di due volte il responsabile dell'ufficio pubblica istruzione provvederà a disporre la sospensione del servizio.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che gli stessi siano scesi alla fermata nell'orario previsto, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito, per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'ufficio pubblica istruzione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme comportamentali del codice della strada.

Art. 8 – Comportamento degli utenti

Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre, solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali dei quali gli autisti non possono essere responsabili.

L'Amministrazione comunale, i funzionari della stessa e l'autista declinano qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus; in caso di rinvenimento di detti oggetti gli stessi potranno essere ritirati presso l'ufficio pubblica istruzione.

Durante il trasporto gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto, in particolare non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

Gli utenti devono inoltre evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, arrecare disagi tali da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

Art. 9 – Responsabilità

Qualsiasi danno o guasto arrecato dagli utenti ai veicoli deve essere integralmente risarcito dalle famiglie degli utenti che lo hanno arrecato, è altresì responsabilità della famiglia qualsiasi altro danno causato a terzi o a se stessi.

In caso di comportamenti scorretti segnalati all'ufficio pubblica istruzione dall'autista, dai genitori o dai docenti scolastici, le famiglie degli alunni interessati saranno informate e richiamate dall'ufficio stesso a mezzo comunicazione scritta.

Qualora dopo due segnalazioni scritte dovessero persistere i comportamenti scorretti e incivili, l'alunno interessato potrà essere sospeso dal servizio di trasporto scolastico e alla famiglia non verrà rimborsata la retta versata.

Art. 10 – Contribuzione dell'utenza - Tariffe

Le famiglie degli alunni concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale attraverso il pagamento di una tariffa fissa mensile che non fa riferimento al numero di corse effettuate e la cui entità viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Per i soli mesi di inizio e fine anno scolastico, la tariffa è dovuta nella misura del 50%, eccetto che per le scuole nelle quali le lezioni terminano a fine mese. In caso d'iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico la tariffa è dovuta per intero nel caso in cui il servizio inizi entro il 15 del mese ed al 50% nel caso di inizio dal 16 del mese in poi.

Art. 11 – Agevolazioni tariffarie

Per la determinazione della tariffa da utilizzare per gli utenti fruitori del servizio trasporto scolastico che ne faranno richiesta verrà applicato il Regolamento Comunale per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni comunali agevolate.

Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie il genitore/tutore dovrà richiederle nella domanda di adesione al servizio allegando alla domanda stessa copia della dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità; qualora non venga presentata la suddetta copia l'utente è tenuto al pagamento della tariffa intera.

Eventuali variazioni dell'I.S.E.E. derivati da mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare e presentate successivamente all'adesione al servizio avranno decorrenza a partire dal mese successivo alla data di presentazione.

Per coloro che non presentano dichiarazione I.S.E.E. e hanno due o più figli che utilizzano il servizio trasporto scolastico, il primo figlio pagherà la tariffa intera, mentre gli altri figli usufruiranno di una percentuale di riduzione da applicare alla tariffa intera.

Per coloro che non presentano dichiarazione I.S.E.E. e hanno un figlio/a portatore di handicap che utilizza il servizio di trasporto scolastico è prevista una percentuale di riduzione da applicare alla tariffa intera.

L'entità delle suddette percentuali di riduzione verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di presentazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.

Art. 12 – Scadenze di pagamento

Il pagamento del servizio da parte degli utenti dovrà essere effettuato in tre soluzioni:

- per il periodo da settembre a dicembre entro il 30 settembre;
- per il periodo da gennaio a marzo entro il 10 gennaio;
- per il periodo da aprile a giugno entro il 10 aprile.

Art. 13 – Mancato pagamento

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii..

Non si procederà ad iscrizione a ruolo per somme complessivamente inferiori a Euro 10,33, ai sensi dell'art. 12-bis del D.P.R. 602/1973.

In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio.

Art. 14 – Rinunce al servizio

Gli utenti che non intendano più avvalersi del servizio di trasporto scolastico dovranno comunicarlo in forma scritta tempestivamente (prima della cessazione dell'utilizzo del servizio stesso) all'ufficio pubblica istruzione del Comune e saranno comunque tenuti al pagamento delle mensilità maturate fino alla data di decorrenza della rinuncia. L'utente che non provvede a comunicare la rinuncia è considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e quindi tenuto ai relativi adempimenti contributivi.

Art. 15 – Rapporto tra Comune e Istituzioni scolastiche

Le Istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare all'ufficio pubblica istruzione entro il mese di luglio il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del Piano Annuale di trasporto.

Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del Piano Annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per armonizzare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere all'ufficio pubblica istruzione, con congruo anticipo, specifica comunicazione.

Art. 16 - Pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento sarà disponibile presso l'ufficio pubblica istruzione e sul sito internet del Comune.

Art. 17 – Dati personali

L'ufficio pubblica istruzione del Comune di Castellamonte utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ad esclusivi fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 18 – Reclami

Gli eventuali reclami o segnalazioni devono essere inoltrati in forma scritta all'ufficio pubblica istruzione che adotterà le misure correttive e fornirà le delucidazioni richieste in un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento.

Art. 19 – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Ivrea.

Art. 20 – Provvedimenti abrogati

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è esplicitamente disapplicato il regolamento per il servizio trasporto scolastico presso le scuole dell'infanzia e primarie del capoluogo e frazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2 aprile 2007. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni in materia incompatibili con il presente regolamento.

Art. 21 – Entrata in vigore e norme finali

L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.